

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SANTA ROSA VENERINI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERMINI IMERESE PA VIA SANTA
ROSA VENERINI 1

Numero REA: PA - 325086

Codice fiscale: 06497770823

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

liquidazione, fermi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la Cooperativa dei requisiti mutualistici;

_ determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi;

_ determinazione delle modalità e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto.

I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la Cooperativa dei requisiti mutualistici.

La gestione dei rapporti di prestito sociale dovrà, altresì, comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992 n. 481 e relativi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d'ora automaticamente recepite nel presente statuto.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Legge n. 95/1974 convertito nella Legge n. 216/1974 e modificato con l'art. 12 della Legge 23 marzo 1983 n. 77, nella Legge 2 gennaio 1991 n. 1, nonché nel Decreto Legge 143 del 3 maggio 1991, coordinato con Legge di conversione 5 luglio 1991 n. 197.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1) È costituita una società cooperativa sociale, a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c., e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1 lettera b l.381/91, con adozione delle norme della società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2522, comma 2, c.c. denominata:

"COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SANTA ROSA VENERINI"

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 c.c. l'assemblea dei soci dovrà essere, senza indugio, convocata per adeguare il presente atto costitutivo alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ART. 2) La società ha durata fino 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

ART. 3) La società cooperativa sarà iscritta a cura del-

l'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c. presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

ART. 4) La società ha sede in Termini Imerese all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta, invece, ai soci decidere, a norma del successivo art. 34, il trasferimento della sede in Comune diverso da quello attuale.

ART. 5) Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

ART. 6) La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire tale scopo mediante lo svolgimento delle attività di cui infra. La cooperativa cura l'iscrizione nella Sezione Cooperazione Sociale di cui all'articolo 13 D.L. C.P.S. n. 1577/1947 così come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 8 novembre 1991 n. 381.

ART. 7) Per raggiungere i suoi scopi la cooperativa si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:

La società ha ad oggetto la realizzazione degli scopi previsti dallo statuto sociale e in particolare:

a) svolgere attività ricreative, educative e di assistenza dei bambini e minori, compresa la gestione in proprio e/o per conto terzi di asili di ogni tipo (nido - scuola materna etc);

b) gestire scuole di ogni ordine e grado: asili nido, materne, elementari, ecc.

c) gestire centri sociali, centri culturali, consultori familiari, medico-psico-pedagogici, ecc;

d) obbligarsi tramite convenzione con enti pubblici di ogni ordine e grado in vista della gestione di quanto previsto sub. a), e b) nonché ricevere contributi dagli enti suddetti;

e) provvedere per conto dei Soci, ad acquisti di libri di testo, altro materiale di documentazione nonché sussidi didattici scritti o audio-visivi;

f) favorire la formazione professionale dei propri soci attraverso corsi di formazione e di aggiornamento;

g) gestire servizi ed iniziative nel settore dell'educazione e della formazione, corsi di aggiornamento e qualificazione professionale;

h) gestire iniziative editoriali attinenti alle attività

previste dal presente statuto;

i) assumere in gestione a qualsiasi titolo immobili, case, locali da destinare ai propri soci ovvero a terzi non soci, ivi compresa la gestione di alloggi per studenti, anziani e/o soggetti disagiati.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Su delibera dell'Organo Amministrativo la società potrà aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, finanziaria e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

e) potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea di imprese, per lo sviluppo delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici interessati allo sviluppo della cooperazione;

d) richiedere ed ottenere finanziamenti di ogni genere e tipo assistiti o meno da provvidenze pubbliche necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;

e) potrà acquistare o assumere in locazione aziende, rami di aziende, beni mobili e/o immobili necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

f) effettuare a norma di legge, raccolta di prestiti di denaro esclusivamente presso i propri soci.

In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito

si estinguerà automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi.

La raccolta dovrà essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale ed alla gestione dell'impresa mutualistica.

La Cooperativa rilascerà ad ogni depositante un documento rappresentativo del deposito.

Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci verranno disciplinate le modalità di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti criteri:

- _ determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la Cooperativa dei requisiti mutualistici;

- _ determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi;

- _ determinazione delle modalità e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto.

I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la Cooperativa dei requisiti mutualistici.

La gestione dei rapporti di prestito sociale dovrà, altresì, comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992 n. 481 e relativi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d'ora automaticamente recepite nel presente statuto.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Legge n. 95/1974 convertito nella Legge n. 216/1974 e modificato con l'art. 12 della Legge 23 marzo 1983 n. 77, nella Legge 2 gennaio 1991 n. 1, nonché nel Decreto Legge 143 del 3 maggio 1991, coordinato con Legge di conversione 5 luglio 1991 n. 197.

ART. 8) La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 c.c.

CAPITALE SOCIALE

ART. 9) Il capitale sociale è ripartito in un numero il-

limitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

SOCI

ART. 10) II numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, così come previsto dall'art. 2522 c.c.

ART. 11) Possono essere soci, retribuiti o non retribuiti, tutti coloro che condividano i fini dell'oggetto sociale e intendano partecipare attivamente alla gestione comunitaria delle attività sociali per il raggiungimento del fine per cui la cooperativa sociale è stata costituita.

Possono altresì essere soci gli enti, le persone giuridiche e le associazioni il cui statuto ed intendimenti siano strettamente compatibili con quelli della cooperativa, e purché venga comunque rispettato il disposto dell'art. 2522 c.c.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci possono essere:

- a) persone svantaggiate aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 comma 1 legge 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo;
- b) volontari, ai quali non può essere corrisposta alcuna retribuzione;
- c) lavoratori;
- d) aderenti, sostenitori, ai quali non può essere corrisposta alcuna retribuzione.

ART. 12) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e cittadinanza;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro in relazione ai requisiti previsti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione verrà comunicata all'interessato entro e non oltre trenta giorni mediante raccomandata a/r, o altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento. Essa diventerà operativa, e sarà annotata nel libro soci dopo che siano stati effettuati i versamenti previsti dal pre-

sente statuto da parte del nuovo ammesso. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata solo se accompagnata, però, dai versamenti. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla data di annotazione nel libro soci. A norma dell'art. 2528 comma 3 c.c., l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la delibera di rigetto e comunicarla all'interessato con raccomandata a/r o altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera, con la maggioranza di cui al successivo art. 34, sulle domande non accolte.

ART. 13) I nuovi soci dovranno versare la tassa di ammissione il cui ammontare verrà determinato di anno in anno, dall'Organo di Amministrazione, e sottoscrivere la quota sociale che hanno proposto di conferire.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente Statuto;
- c) al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta degli amministratori;
- d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa e delle proprie attitudini lavorative.

ART. 14) Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 15) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 16) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 c.c., può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non voglia o non possa più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Il recesso non può essere parziale.

ART. 17) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di Am-

ministrazione nei confronti del socio:

- a) in tutti i casi previsti dall'art. 2533 c.c.;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come disciplinato dall'articolo 1455 C.C.;
- f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa; g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti; h) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti, in seno ad essa, dissidi e disordini pregiudizievoli. L'esclusione diventa operante dopo sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.

ART. 18) In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota. Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto entro sessanta giorni dal decesso, previa domanda di ammissione da presentare all'Organo amministrativo, con le modalità di cui al presente statuto. Nell'ipotesi di una pluralità di eredi questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e che la divisione sia autorizzata dall'organo amministrativo.

ART. 19) I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio defunto, che non vogliono o non hanno i requisiti per entrare in società, hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, a norma dell'art. 2535 c.c.. La liquidazione delle partecipazioni sociali, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene ad opera dell'Organo amministrativo.

La liquidazione comprende anche il sovrapprezzo, ove versato, e qualora sussista nel patrimonio della società.

È fatto assoluto divieto di computo delle riserve.

ART. 20) In caso di recesso o esclusione i diritti dei soci, e degli eredi per quelli defunti, relativamen-

te ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea, con la maggioranza di cui al successivo art. 34.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

ART. 21) Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 2530 c.c.. Il socio che intende trasferire la propria quota, sia a titolo oneroso che gratuito, deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento, con cui l'Organo Amministrativo concede o nega l'autorizzazione al trasferimento, deve essere motivato e comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata espressione del placet entro il termine predetto ha valore di assenso ed il socio è libero di trasferire la propria partecipazione; conseguentemente, la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. In caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale di Termini Imerese. È fatto salvo il diritto del socio di recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 22) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). Nessun socio potrà possedere una quota tale il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui appresso;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai ogni fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci.

ART. 23) Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e precisamente:

- a) almeno il venticinque per cento (25%) all'atto della sottoscrizione;
- b) la somma residua nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le cui modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 24) Le quote non possono essere sottoposte a pegno, e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 25) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente, dovute ai soci, per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale, vigente per i lavoratori similari, nel rispetto dei limiti di legge.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura perdite.

ART. 26) I residui attivi annuali risultanti dal bilancio saranno così destinati: a) in misura non inferiore al trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento; b) nella misura del tre per cento (3%) alla costituzione e/o all'incremento di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi e con le modalità previste dalle leggi in materia; c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite mas-

simo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti; f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto della previsione dell'art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 601 del 1973 e dell'art. 7 del R.D. n. 278 del 1911 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici); g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g). Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

ART. 27) Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale dell'attività e/o transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali, e comunque nei limiti di legge.

Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

ORGANI SOCIALI

ART. 28) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, ove nominato o necessario.

ASSEMBLEA

ART. 29) Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del me-

todo collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo nel Comune ove è posta la sede sociale. L'assemblea viene convocata dall'organo di amministrazione, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio che risultano espressamente dal libro dei soci).

ART. 30) Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

ART. 31) In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa la totalità dei soci e l'amministratore ed i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'amministratore o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

ART. 32) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, se non precedentemente nominato, e occorrendo uno o più scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

ART. 33) A ciascun socio spetta un voto.
Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio;

la delega dovrà essere conservata dalla società. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

ART. 34) La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ART. 35) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di più della metà dei soci, e delibera validamente a maggioranza assoluta.

ART. 36) L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA.

ART. 37) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o ricevuto da Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ART. 38) Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

ART. 39) ORGANO AMMINISTRATIVO. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA, CESSAZIONE E RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI.

La società potrà essere amministrata, alternativamente,

su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un Amministratore Unico; - da un Consiglio di amministrazione.

L'amministratore unico, che deve essere necessariamente socio cooperatore, resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina; l'amministratore unico ha tutti i poteri del consiglio, nonché la rappresentanza della società, senza alcuna limitazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi, non dipendenti della società.

Possono essere eletti anche amministratori non soci purché la maggioranza sia costituita da soci.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 40) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, a singoli Consiglieri. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 41) COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di amministrazione provvede in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Società, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

= assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso

dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
= propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio

= predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 42) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque almeno una volta al semestre; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

ART. 43) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società.

Al Presidente, in particolare, competono:

= la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

= l'incasso delle somme dovute alla Società, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;

= la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

= l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispe-

zione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

= il rilascio, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

= la tenuta del libro dei soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

= gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 44) Quale organo di controllo i soci possono nominare il collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo articolo.

ART. 45) La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cc.

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE

ART. 46) Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

ART. 47) I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

ART. 48) I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta dei soci.

ART. 49) In caso di morte, di rinuncia di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

ART. 50) Il collegio sindacale ha doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis cod.civ. e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito dai revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

ART. 51) La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 52) Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 53) Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione dell'art. 2409 cod.civ.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 54) Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

ART. 55) Nel caso di cui al precedente articolo, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cc, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce: - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquida-

zione;

- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cc.

ART. 56) La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod.civ.

ART. 57) Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e sul collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ART. 58) In caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale, ed i dividendi eventualmente maturati, saranno devoluti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ACCORDO PROGRAMMATICO DI CONCILIAZIONE

ART. 59) I soci convengono concordemente che, qualora sorga tra di essi ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo una controversia ricompresa nell'abito delle previsioni di cui all'art. 1 del DLG n. 5 del 2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione.

Detto tentativo di conciliazione sarà affidato ad un organismo di conciliazione scelto dal Presidente del Consiglio Notarile di Termini Imerese.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 60) In via subordinata, le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che ne nominerà anche il Presidente.

ART. 61) Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le

eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

ART. 62) Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART. 63) Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo nel presente statuto.

NORME FINALI

ART. 64) Per quanto non previsto si applicano le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e ove compatibili le norme codice civile, come disposto dall'art. 2520 c.c.

=====

I signori comparenti, quindi, procedono alla nomina dell'organo amministrativo quale consiglio di amministrazione per un triennio, e comunque sino all'approvazione del bilancio 2016, in persona dei consiglieri:

Cimino Vincenza, Presidente;

Cimino Antonella, Vicepresidente;

Cirà Rosa, consigliere;

i quali dichiarano di accettare la carica conferita e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.

Ai soli fini dell'Art. 111 ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è in Termini Imerese, Via Santa Rosa Venerini n. 1.

=====

Le spese del presente sono a carico della società ed ammontano a circa euro 600,00 (seicento virgola zero zero).

=====

Si chiedono le agevolazioni fiscali di cui alla L. 59/1992, L. 381/91 e art. 111 septies disp. att. c.c..

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, e in piccola parte a mano da me Notaio su di undici fogli di cui occupa quarantaquattro pagine e da me letto ai comparenti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore diciannove e minuti trentasette.
F.to: Cirà Rosa, Cimino Vincenza, Cimino Antonella, DARIO LO VERDE NOTAIO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Imposta di bollo esente.

ADEMPIMENTI ESEGUITI

- **Modello Unico Informatico - Registrazione telematica** TERMINI IMERESE il 07 marzo 2016 al n. 848 serie 1T, con Euro 200,00